

REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI BIELLA

# CITTA' DI BIELLA

## **Regolamento Delle Entrate Comunali**

**Ai sensi del D. Lgs.vo 446 del 15/12/1997**

**Adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 08/02/1999  
Rettificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 22/02/2000  
Rettificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 29/01/2001  
Rettificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 02/04/2007  
Rettificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 29/03/2011  
Rettificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 115 del 21/12/2015  
Rettificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 78 del 23/10/2018**

# **TITOLO I**

***Regolamento  
per l'accertamento e la riscossione  
delle entrate ordinarie***

## **TITOLO I Disposizioni Generali**

### **CAPO I**

#### **Art. 1**

#### **Oggetto e scopo del regolamento**

1. Il presente titolo contiene la disciplina generale delle entrate comunali, con la sola esclusione dei trasferimenti dello Stato e degli altri Enti pubblici, nel rispetto dei principi contenuti nel Decreto Legislativo 18-08-2000 n. 267 e in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 52 del Decreto Legislativo 15.12.1997 n. 446 e in ogni altra disposizione di Legge in materia.
2. La disciplina regolamentare indica procedure e modalità generali di gestione delle entrate comunali; individua competenze e responsabilità in conformità alle disposizioni contenute nello statuto e nel regolamento di contabilità, per quanto non disciplinato da quest'ultimo.
3. Le norme del regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività amministrativa in ossequio ai principi di equità, efficacia, efficienza, economicità e trasparenza dell'azione amministrativa in genere e di gestione del patrimonio in particolare.
4. Il reperimento delle risorse patrimoniali è finalizzato a raggiungere l'equilibrio economico del bilancio del Comune.

### **CAPO II Entrate Ordinarie Comunali**

#### **Art. 2**

#### **Individuazione delle entrate ordinarie**

1. Costituiscono entrate ordinarie comunali disciplinate in via generale dal presente regolamento le entrate patrimoniali, ivi compresi canoni, proventi per l'uso di beni comunali e relativi accessori di spettanza dei comuni, le entrate provenienti dalla gestione di servizi a carattere produttivo e le altre entrate con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali.
2. Le entrate ordinarie comunali sono costituite da:
  - rendite patrimoniali e assimilate e relativi accessori;
  - proventi dei servizi pubblici;

- corrispettivi per concessioni di beni demaniali;
- canoni di uso;
- qualsiasi altra somma spettante al Comune per disposizione di leggi, regolamenti o a titolo di liberalità.

### **Art. 3**

#### **Forme di gestione delle entrate**

1. Il Consiglio Comunale determina la forma di gestione delle entrate, singolarmente per ciascuna di esse o cumulativamente per più categorie, con riferimento alle attività, anche disgiunte, di istruttoria, controllo e recupero crediti, scegliendo tra una delle forme previste dalla legislazione vigente.

### **Art. 4**

#### **Regolamenti per tipologie di entrate**

1. Fermi restando i criteri generali stabiliti da questo Regolamento, la gestione di ogni singola entrata patrimoniale può essere ulteriormente disciplinata nel dettaglio con appositi regolamenti, in considerazione degli aspetti specifici connessi alla natura dell'entrata, approvati non oltre il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione.

2. I regolamenti, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purchè entro il termine sopra indicato, esprimono efficacia a partire dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

### **Art. 5**

#### **Determinazione di canoni, prezzi, tariffe delle entrate comunali**

1. L'approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici è disposta dalla Giunta e costituisce atto propedeutico ai fini dell'approvazione del Bilancio. E' fatta salva la possibilità di incremento delle tariffe e dei prezzi pubblici, in corso d'esercizio, al fine di garantire la salvaguardia degli equilibri di bilancio.

2. L'istituzione e la disciplina generale delle tariffe dei servizi e della fruizione dei beni è adottata dal Consiglio in sede di approvazione del bilancio.

3. Salvo diversa disposizione di legge, qualora le deliberazioni di cui ai precedenti commi non siano adottate entro il termine ivi previsto, nell'esercizio successivo si intendono prorogati i canoni, i prezzi e le tariffe in vigore.

**Art. 6**  
**Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni**

1. Le agevolazioni, riduzioni ed esenzioni sono disciplinate dal Consiglio Comunale con regolamenti specifici riguardanti ogni singola entrata o, in mancanza di questi ultimi, con le deliberazioni di approvazione dei canoni, dei prezzi e delle tariffe di cui al precedente articolo 5.

2. Nel caso in cui leggi successive all'entrata in vigore dei regolamenti specifici o delle deliberazioni di cui al comma 1 prevedano eventuali ulteriori agevolazioni, riduzioni ed esenzioni, queste ultime sono applicabili soltanto previa modifica dei regolamenti o con specifica deliberazione consiliare, con la sola eccezione del caso in cui la previsione di legge abbia carattere imperativo immediato.

**CAPO III**  
**Gestione delle entrate ordinarie comunali**

**Art. 7**  
**Soggetti responsabili delle entrate ordinarie comunali**

1. Sono responsabili delle singole entrate di competenza dell'ente i funzionari responsabili del servizio al quale risultano affidate, mediante il piano esecutivo di gestione, le risorse di entrata, determinate e specifiche, collegate all'attività svolta dal servizio medesimo.

2. I funzionari responsabili provvedono a porre in atto quanto necessario, in diritto e in fatto, all'acquisizione delle risorse curando tutte le operazioni utili a tal fine, comprese l'attività istruttoria di controllo, verifica e recupero del credito, trasmettendo al servizio finanziario copia della documentazione in base alla quale si è proceduto all'accertamento dell'entrata come previsto dall'art. 179 del decreto legislativo n. 267/2000.

3. Nel caso in cui si debba procedere alla riscossione coattiva, la documentazione di cui al precedente comma è inviata, entro il medesimo termine, al funzionario responsabile del servizio al quale, secondo il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, è attribuito il compito di provvedere alle procedure esecutive nei confronti dei debitori del Comune.

4. Qualora il perseguimento delle entrate sia stato affidato a terzi, come previsto dall'art. 52, comma 5, lett. b del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il funzionario responsabile vigila sull'osservanza della relativa convenzione di affidamento.

**Art. 8**  
**Modalità di pagamento delle entrate ordinarie comunali**

1. In via generale e ferme restando le eventuali diverse modalità eventualmente previste dalla legge o dal regolamento disciplinante ogni singola entrata, qualsiasi somma spettante al Comune può essere pagata, entro i termini stabiliti, mediante:

- a) versamento diretto alla Tesoreria comunale;
- b) versamento nei conti correnti postali intestati al Comune per specifiche entrate, ovvero nel conto corrente postale intestato al Comune- Servizio Tesoreria;
- c) disposizioni, giroconti, bonifici, accreditamenti ed altre modalità similari tramite istituti bancari e creditizi, a favore della Tesoreria comunale;
- d) mediante assegno bancario, fermo restando che qualora risulti scoperto e comunque non pagabile, il versamento si considera omesso, giusto quanto previsto dall'art. 24, comma 39, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. L'accettazione dell'assegno è fatta con questa riserva e per constatarne l'omesso pagamento è sufficiente, ai sensi dell'art. 45 del R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736, la dichiarazione scritta sul titolo o quella della stanza di compensazione;
- c) mediante carta di credito di istituto Finanziario convenzionato con il Tesoriere comunale.

2. Qualora siano utilizzate le modalità di cui alla lettera c) del comma precedente, i pagamenti si considerano comunque effettuati nei termini stabiliti, indipendentemente dalla data dell'effettiva disponibilità delle somme nel conto di Tesoreria, a condizione che il relativo ordine sia stato impartito dal debitore entro il giorno di scadenza con la clausola espressa "valuta fissa per il beneficiario" per un giorno non successivo a quello di scadenza del medesimo.

**Art. 9**  
**Attività di verifica e controllo**

1. I responsabili di ciascuna entrata provvedono al controllo dei versamenti, dichiarazioni, denunce, comunicazioni e, in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti, a carico dell'utente, nelle norme di Legge e di regolamento che disciplinano le singole entrate.

2. Nell'esercizio dell'attività istruttoria trovano applicazione i principi stabiliti dalla legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni.

3. In particolare il funzionario responsabile deve evitare ogni spreco nell'utilizzazione dei mezzi in dotazione, utilizzare in modo razionale risorse umane e materiali, semplificare le procedure e ottimizzare i risultati.

4. Il funzionario, quando non sussistono prove certe (anche se suscettibili di prova contraria) dell'inadempimento, deve invitare il contribuente a fornire chiarimenti, adeguandosi nelle forme a quanto eventualmente previsto nella disciplina di Legge relativa a ciascuna entrata, prima di emettere un provvedimento accertativo o sanzionatorio.

5. Le attività di cui al presente articolo possono essere effettuate mediante ausilio di soggetti esterni all'ente ovvero nelle forme associate previste nel titolo V del decreto legislativo n. 267/2000, secondo le indicazioni dettate nel piano esecutivo di gestione, in conformità a quanto previsto nell'art. 52, comma 5, lettera b) del D. Lgs. 446/97.

6. Il funzionario responsabile può affidare a terzi con convenzione ogni attività di rilevazione materiale dei presupposti necessari all'accertamento dell'entrata.

7. I controlli vengono effettuati sulla base dei criteri individuati dalla Giunta Comunale in sede di approvazione del Peg ovvero con delibera successiva nella quale si dà atto che le risorse assegnate risultano congrue rispetto agli obiettivi da raggiungere in relazione all'attività in argomento.

#### **Art. 10**

#### **Omissione e ritardo dei pagamenti**

1. La contestazione riguardante sia l'omissione totale o parziale che il ritardo del pagamento di somme non aventi natura tributaria, è effettuata con atto scritto, nel quale devono essere indicati tutti gli elementi necessari al destinatario ai fini della precisa individuazione del debito originario, degli interessi, oneri o indennizzi, nonché l'ulteriore termine assegnato per l'adempimento.

2. Gli atti indicati nel precedente comma sono comunicati ai destinatari mediante notificazione o, in alternativa, tramite il servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

#### **Art. 11**

#### **Dilazioni di pagamento**

1. Ai debitori di somme certe, liquide ed esigibili, non aventi natura tributaria, possono essere concesse, a specifica domanda presentata prima dell'inizio delle procedure di riscossione coattiva, dilazioni e rateizzazioni dei pagamenti. Nella domanda dovranno essere evidenziate ed oggettivamente provate le particolari necessità di carattere socio-economico. L'agevolazione sarà applicata alle condizioni e nei limiti seguenti:

- inesistenza di morosità relative a precedenti rateizzazioni o dilazioni anche di carattere tributario;
  - durata massima: ventiquattro mesi per annualità dovuta;
  - decadenza del beneficio concesso nel caso di mancato pagamento alla scadenza anche di una sola rata;
  - applicazione degli interessi di rateizzazione nella misura prevista dalle leggi o, in mancanza, nella misura legale.
2. E' in ogni caso esclusa la possibilità di concedere ulteriori rateizzazioni o dilazioni di pagamento di singole rate od importi già dilazionati.
3. Nessuna dilazione o rateizzazione può essere concessa senza l'applicazione degli interessi.

#### **Art. 12 Poteri ispettivi**

1. Ai fini dello svolgimento dell'attività di cui all'articolo precedente gli enti si avvalgono di tutti i poteri previsti dalle norme di Legge vigenti per le singole entrate.
2. Il coordinamento delle attività di rilevazione è di competenza del responsabile della singola entrata pur quando venga impiegato personale dipendente da uffici o servizi diversi da quello cui è preposto il responsabile.

### **CAPO IV RISCOSSIONE COATTIVA**

#### **Art. 13 Forme di riscossione**

1. La riscossione coattiva delle entrate comunali, non aventi natura tributaria, può avvenire in una delle seguenti forme, tenuto conto della minore onerosità della procedura, delle maggiori possibilità di realizzo del credito e della rapidità dell'azione:
- con la procedura indicata dal regio decreto 14 aprile 1910 n. 639;
  - con la procedura prevista dal decreto legislativo n. 112/1999;
  - con la procedura di cui agli artt. 52 e 53 del decreto legislativo 15-12-997, n. 446;
  - con la procedura di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni ed integrazioni;
  - con le procedure previste dal Codice Civile;



- con la cessione del credito;

L'utilizzo delle fattispecie di procedura di riscossione coattiva è demandata al responsabile della risorsa.

#### **Art. 14 Procedure**

1. In generale, le procedure di riscossione coattiva sono iniziate soltanto dopo che sia decorso inutilmente l'ulteriore termine assegnato per l'adempimento con atto di contestazione di cui al precedente art. 10, comma 1. Tuttavia, le procedure relative a somme per le quali sussiste fondato rischio di insolvenza vengono iniziate lo stesso giorno della notifica dell'atto di contestazione.

#### **Art.15 Abbandono del credito**

1. Non si procede alla riscossione coattiva nei confronti di qualsiasi debitore qualora la somma dovuta, compresi interessi, spese ad altri accessori, non superi € 25,82 complessivi, salvo quanto diversamente previsto negli specifici regolamenti comunali.

2. L'abbandono del credito, di cui al precedente comma, non si applica qualora si tratti di crediti connessi a una pluralità di obbligazioni periodiche.

## **TITOLO II**

***Regolamento  
per l'accertamento e la riscossione  
delle entrate tributarie comunali***

## **TITOLO II Disposizioni Generali**

### **CAPO I**

#### **Art. 16 Oggetto e scopo del regolamento**

1. Il presente titolo contiene la disciplina generale delle entrate comunali tributarie, con la sola esclusione dei trasferimenti dello Stato e degli altri Enti pubblici, nel rispetto dei principi contenuti nel Decreto Legislativo 18-08-2000 n. 267 e nel Decreto Legislativo n. 446/1997 ed in ogni altra disposizione di Legge in materia.
2. La disciplina regolamentare indica procedure e modalità generali di gestione delle entrate comunali; individua competenze e responsabilità in conformità alle disposizioni contenute nello statuto e nel regolamento di contabilità, per quanto non disciplinato da quest'ultimo.
3. Le norme del regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività amministrativa in ossequio ai principi di equità, efficacia, efficienza, economicità e trasparenza dell'azione amministrativa in genere e tributaria in particolare.
4. Il reperimento delle risorse tributarie è finalizzato a raggiungere l'equilibrio economico del bilancio del Comune.

### **CAPO II Entrate Tributarie Comunali**

#### **Art. 17 Individuazione delle entrate tributarie**

1. Costituiscono entrate tributarie comunali quelle derivanti dall'applicazione di leggi dello Stato, le quali, in attuazione della riserva dell'art. 23 della Costituzione, individuano i tributi di pertinenza del Comune, le fattispecie imponibili, i soggetti passivi, le aliquote massime, con esclusione dei trasferimenti di quote di tributi erariali, regionali e provinciali.

**Art. 18**  
**Forme di gestione delle entrate**

1. Il Consiglio Comunale determina la forma di gestione delle entrate, singolarmente per ciascuna di esse o cumulativamente per più categorie, con riferimento alle attività, anche disgiunte, di istruttoria, controllo e recupero crediti, scegliendo tra una delle forme previste dalla legislazione vigente.

**Art. 19**  
**Regolamenti per tipologie di entrate**

1. Fermi restando i criteri generali stabiliti da questo Regolamento, la gestione di ogni singola entrata tributaria può essere ulteriormente disciplinata nel dettaglio con appositi regolamenti, in considerazione degli aspetti specifici connessi alla natura del tributo, approvati non oltre il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione.

2. I regolamenti, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purchè entro il termine sopra indicato, esprimono efficacia a partire dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

3. Il presente regolamento e i regolamenti che disciplinano singole entrate debbono essere comunicati al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dalla loro esecutività, unitamente alla delibera, e resi pubblici mediante avviso sulla Gazzetta Ufficiale.

**Art. 20**  
**Determinazione aliquote e tariffe delle entrate tributarie comunali**

1. La determinazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi compete alla Giunta Comunale, qualora la Legge non stabilisca la competenza esclusiva del Consiglio Comunale. L'istituzione e l'ordinamento dei tributi sono disposti con atto del Consiglio Comunale.

2. Le relative deliberazioni di approvazione devono essere adottate entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione ed hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

3. Salvo diversa disposizione di legge, qualora le deliberazioni di cui al precedente comma 2 non siano adottate entro il termine ivi previsto, nell'esercizio successivo sono prorogate le aliquote e le tariffe in vigore.

**Art. 21**  
**Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni**

1. Le agevolazioni, riduzioni ed esenzioni sono disciplinate dal Consiglio Comunale con regolamenti specifici riguardanti ogni singola entrata o, in mancanza di questi ultimi, con le deliberazioni di approvazione delle aliquote o delle tariffe di cui al precedente articolo 20.
2. Nel caso in cui leggi successive all'entrata in vigore dei regolamenti specifici o delle deliberazioni di cui al comma 1 prevedano eventuali ulteriori agevolazioni, riduzioni ed esenzioni, esse sono applicabili soltanto previa modifica dei regolamenti o, in mancanza, con specifica deliberazione consiliare, con la sola eccezione del caso in cui la previsione di legge abbia carattere imperativo immediato.
3. Salvo diversa disposizione di Legge, qualora le deliberazioni di cui al precedente comma 1 non siano adottate entro il termine ivi previsto, nell'esercizio successivo sono prorogate le agevolazioni, riduzioni ed esenzioni in vigore.

**CAPO III**  
**Gestione delle entrate tributarie comunali**

**Art. 22**  
**Soggetti responsabili delle entrate tributarie comunali**

1. La responsabilità della gestione delle entrate tributarie compete al funzionario responsabile del tributo specifico designato dall'Amministrazione comunale.
2. I funzionari responsabili provvedono a porre in atto quanto necessario, in diritto e in fatto, all'acquisizione delle risorse curando tutte le operazioni utili a tal fine, comprese l'attività istruttoria di controllo e verifica e l'attività di accertamento e sanzionatoria, trasmettendo al servizio finanziario copia della documentazione in base alla quale si è proceduto all'accertamento dell'entrata, ai sensi dell' art. 179 del decreto legislativo n. 267/2000, entro dieci giorni successivi all'accertamento medesimo.
3. Il responsabile del tributo, previo atto di indirizzo da assumersi da parte della Giunta Comunale, può, nei casi il cui tributo sia rateizzato in quattro rate, disporre, con provvedimento motivato, la riduzione delle rate in entità non inferiore a due.

**Art. 23**  
**Modalità di pagamento delle entrate tributarie comunali**

1. In via generale e salvo le eventuali diverse modalità introdotte da norme primarie e regolamentari, qualsiasi somma avente natura tributaria dovuta al Comune può essere pagata, entro i termini stabiliti, mediante:
  - a) versamento diretto alla Tesoreria comunale;

b) versamento nei conti correnti postali intestati al Comune per specifici tributi, ovvero nel conto corrente postale intestato al Comune-Servizio Tesoreria;

c) disposizioni, giroconti, bonifici, accreditamenti ed altre modalità similari tramite istituti bancari e creditizi, a favore della Tesoreria comunale.

2. L'imposta comunale sugli immobili può essere assolta con una delle modalità previste alle lettere a) e b) di cui al precedente comma, ed anche con le modalità del Capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F 24), nel caso in cui ciò sia consentito espressamente dalla Legge o a seguito della stipulazione di apposita convenzione con l'Agenzia delle Entrate.

3. Qualora siano utilizzate le modalità di cui alla lettera c) del comma precedente, i pagamenti si considerano comunque effettuati nei termini stabiliti, indipendentemente dalla data dell'effettiva disponibilità delle somme nel conto di Tesoreria, a condizione che il relativo ordine sia stato impartito dal debitore entro il giorno di scadenza con la clausola espressa "valuta fissa per il beneficiario" per un giorno non successivo a quello di scadenza medesimo. Nei casi in cui il versamento del tributo sia contestuale a dichiarazioni concernenti la base imponibile ed altri dati relativi al soggetto passivo, la dichiarazione dovrà essere consegnata o spedita all'ufficio tributi entro il termine fissato per il versamento del tributo, fatte salve specifiche norme di legge.

4. Per il pagamento dei tributi la cui riscossione è affidata al Concessionario del servizio di riscossione dei tributi, si osservano le disposizioni di cui al D.P. R. 29.9.1973, n. 602 e successive modificazioni ed integrazioni.

#### **Art. 24 – Dilazioni del pagamento**

1. Per i debiti di natura tributaria, fatta comunque salva, qualora più favorevole al contribuente, l'applicazione delle leggi e dei regolamenti locali disciplinanti ogni singolo tributo, nonché delle disposizioni di cui al D.P.R. 29.9.1973, n. 602 e successive modificazioni ed integrazioni, possono essere concesse dal responsabile del tributo, a specifica domanda, dilazioni, rateizzazioni e sospensioni dei pagamenti, in un numero di rate dipendenti dall'entità della somma rateizzata, di seguito indicate:

fino ad € 500,00 : fino ad un massimo di 12 rate mensili;

da € 500,01 ad € 2.500,00: fino ad un massimo di 24 rate mensili;

da € 2.500,01 ad € 5.000,00 : fino ad un massimo di 36 rate mensili;

da € 5.000,01 ad € 10.000,00: fino ad un massimo di 48 rate mensili;

da € 10.000,01: massimo 60 rate mensili.

Nella domanda dovranno essere evidenziate ed oggettivamente provate le particolari necessità di carattere socio- economico. L'agevolazione sarà applicata alle condizioni e nei limiti seguenti:

- inesistenza di morosità relative a precedenti rateizzazioni o dilazioni anche di carattere patrimoniale;
- decadenza del beneficio concesso nel caso di mancato pagamento alla scadenza di due rate.

2. E' in ogni caso esclusa la possibilità di concedere ulteriori rateizzazioni o dilazioni di pagamento di singole rate od importi già dilazionati.

3. Nessuna dilazione/rateizzazione del pagamento del tributo può essere concessa senza l'applicazione degli interessi.

#### **Art. 25**

##### **Interessi sugli atti di accertamento, sui provvedimenti di rateazione e sui rimborsi**

Sulle somme dovute all'Amministrazione a seguito di emissione di provvedimenti di accertamento o di provvedimenti di rateazione sono dovuti gli interessi in misura pari al tasso di interesse legale. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente in caso di emissione di provvedimenti di rimborso.

#### **Art. 26**

##### **Versamenti e rimborsi di modesta entità**

1. Non si fa luogo al versamento dell'imposta se l'importo dovuto è uguale o inferiore ad € 12,00.

2. Non si fa luogo al rimborso delle somme versate e non dovute, per importi uguali o inferiori ad € 12,00.

3. I limiti di cui ai commi 1 e 2 non costituiscono franchigia, in caso di debiti o crediti di importo superiore.

#### **Art. 27**

##### **Attività di verifica e controllo**

1. I responsabili di ciascuna entrata gestita direttamente dall'Ente provvedono all'organizzazione delle attività di controllo e riscontro dei versamenti, delle dichiarazioni, delle denunce, delle comunicazioni e, in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti, a carico del contribuente, nelle norme di legge e di regolamento che disciplinano le singole entrate.

2. Le attività di cui al comma 1 possono essere effettuate anche mediante affidamento, in tutto o in parte, a terzi in conformità ai criteri stabiliti all'art. 52 del decreto Legislativo 15.12.1997 n. 446.

3. Nell'esercizio dell'attività istruttoria trovano applicazione i principi stabiliti dalla legge n. 241/1990 e succ. mm. ed ii.
4. In particolare il funzionario responsabile deve evitare ogni spreco nell'utilizzazione dei mezzi in dotazione: utilizzare in modo razionale risorse umane e materiali, semplificare le procedure e ottimizzare i risultati.
5. Il funzionario, quando non sussistono prove dell'adempimento, può invitare il contribuente a fornire chiarimenti, adeguandosi nelle forme a quanto eventualmente previsto nella disciplina di Legge relativa a ciascuna entrata, prima di emettere un provvedimento accertativo o sanzionatorio.
6. Le attività di cui al presente articolo possono essere effettuate mediante ausilio di soggetti esterni all'ente ovvero nelle forme associate previste nel titolo V del decreto legislativo n. 267/2000, secondo le indicazioni dettate nel piano esecutivo di gestione, in conformità a quanto previsto nell'art. 52, comma 5, lettere a) e b) del D. Lgs. 446/97.
7. Il funzionario responsabile, può affidare a terzi con convenzione ogni attività di rilevazione materiale dei presupposti necessari all'accertamento dell'entrata.
8. I controlli vengono effettuati sulla base dei criteri individuati dalla Giunta Comunale in sede di approvazione del Peg ovvero con delibera successiva nella quale si dà atto che le risorse assegnate risultano congrue rispetto agli obiettivi da raggiungere in relazione all'attività in argomento.

## **Art. 28**

### **Attività di accertamento e sanzionatoria**

1. Gli atti o avvisi di accertamento, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni devono presentare i contenuti ed avere i requisiti stabiliti dalle leggi, dal regolamento locale per la determinazione delle sanzioni tributarie amministrative e dagli eventuali regolamenti locali specifici al tributo.
2. Gli atti indicati nel precedente comma sono comunicati ai destinatari mediante notificazione o, in alternativa, tramite il servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
3. Per le violazioni collegate al tributo richiesto con l'avviso di accertamento, le sanzioni irrogate sono ridotte ad un quarto se il contribuente non proponga ricorso contro tale atto e non formuli istanza di accertamento con adesione, provvedendo a pagare entro il termine per la proposizione del ricorso, le somme complessivamente dovute, tenuto conto della predetta riduzione. Di detta possibilità di riduzione, il contribuente viene reso edotto apponendo la relativa avvertenza in calce agli avvisi di accertamento.



#### **Art. 29**

### **Disposizioni in materia di ravvedimento operoso**

1. Il Comune applica le disposizioni in materia di ravvedimento operoso previste dall'articolo 13 del D. Lgs.vo 472/97.
2. La riduzione della sanzione amministrativa per effetto del ravvedimento si applica anche oltre il termine ultimo individuato nel citato articolo 13 del D. Lgs.vo 472/97, purchè entro i due anni successivi al termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, con applicazione, in tal caso, della sanzione ridotta ad un ottavo del minimo.

#### **CAPO IV**

### **ACCERTAMENTO CON ADESIONE**

#### **Art. 30**

### **Introduzione dell'istituto dell'accertamento con adesione**

1. Il Comune, per l'instaurazione di un migliore rapporto con i contribuenti improntato a principi di collaborazione e trasparenza e quale elemento di prevenzione e deflattivo del contenzioso, introduce nel proprio ordinamento l'istituto dell'accertamento con adesione.
2. L'accertamento dei tributi comunali può essere definito con adesione del contribuente sulla base dei criteri dettati dal D. Lgs. 19.6.1997 n. 218 e secondo le disposizioni seguenti.

#### **Art. 31**

### **Ambito dell'applicazione**

1. L'accertamento può essere definito anche con adesione di uno solo degli obbligati. La definizione chiesta ed ottenuta da uno degli obbligati, comportando il soddisfacimento dell'obbligo tributario, estingue la relativa obbligazione nei confronti di tutti i coobbligati.
2. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo, per cui esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni cosiddette " di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinata sulla base di elementi certi.
3. In sede di contraddittorio l'ufficio deve compiere un'attenta valutazione del rapporto costi-benefici dell'operazione tenendo conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento, nonché degli oneri e del rischio di soccombenza di un eventuale ricorso.
4. In ogni caso resta fermo il potere-dovere dell'ufficio di rimuovere nell'esercizio dell'autotutela gli atti di accertamento rivelatisi infondati o illegittimi.

### **Art. 32**

#### **Attivazione del procedimento per la definizione.**

1. Il procedimento per la definizione può essere attivato:

a) a cura dell'ufficio, prima della notifica dell'avviso di accertamento;

b) su istanza del contribuente, a seguito dell'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento e nel caso di accessi, ispezioni, verifiche in corso o terminate ma in assenza di atti di imposizione notificati.

### **Art. 33**

#### **Procedimento ad iniziativa dell'ufficio**

1. L'ufficio, in presenza di situazioni che rendono opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente ad accertamento formato ma prima della notifica dell'avviso di accertamento, invia al contribuente stesso un invito a comparire, da comunicare con lettera raccomandata o mediante notifica, con l'indicazione della fattispecie tributaria suscettibile di accertamento e dei periodi di imposta suscettibili di accertamento, nonché del giorno e del luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.

2. Le richieste di chiarimenti, gli inviti a esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati o notizie di carattere specifico ecc., che il Comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo, può rivolgere ai contribuenti, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.

3. La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile così come l'attivazione del procedimento da parte dell'ufficio non riveste carattere di obbligatorietà.

4. La mancata attivazione del procedimento da parte dell'ufficio lascia aperta al contribuente la possibilità di agire di sua iniziativa a seguito della notifica dell'avviso di accertamento, qualora riscontri nello stesso aspetti che possano portare ad un ridimensionamento della pretesa tributaria del Comune.

### **Art. 34**

#### **Procedimento ad iniziativa del contribuente**

1. Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento, non preceduto dall'invito di cui all'art. 32, può formulare, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione indicando il proprio recapito anche telefonico.

2. L'impugnazione dell'avviso comporta rinuncia all'istanza di definizione.

3. La presentazione dell'istanza produce l'effetto di sospendere per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza il termine per l'impugnazione.

4. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, l'Ufficio formula l'invito a comparire.

### **Art. 35**

#### **Invito a comparire per definire l'accertamento**

1. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato con l'invito comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.

2. Eventuali, motivate richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, saranno prese in considerazione solo se avanzate entro tale data.

3. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del concordato, viene dato atto in succinto verbale da parte del Funzionario incaricato del procedimento.

### **Art. 36**

#### **Atto di accertamento con adesione**

1. A seguito del contraddittorio, ove l'accertamento venga concordato con il contribuente, l'ufficio redige in duplice esemplare atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal contribuente (o da suo procuratore generale o speciale) e dal funzionario responsabile del tributo.

2. Nell'atto di definizione vanno indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, anche con richiamo alla documentazione in atti, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, interessi e sanzioni dovute in dipendenza della definizione.

### **Art. 37**

#### **Perfezionamento della definizione**

1. La definizione si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione delle somme dovute con le modalità indicate nell'atto stesso. Nel caso di pagamento a rate, con le modalità di seguito indicate, la definizione si perfeziona con il versamento della prima rata.

2. Entro 10 giorni dal suddetto versamento il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento e in caso di versamento rateale la documentazione relativa alla

presentazione della garanzia. L'ufficio, a seguito del ricevimento della quietanza, rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione destinato al contribuente stesso.

3. Relativamente alla Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani (D. Lgs. 507/93 e successive modificazioni) per la quale allo stato attuale l'unica forma possibile di riscossione è tramite ruolo, l'ufficio provvede ad iscrivere a ruolo gli importi (tributo, sanzione pecuniaria ed interessi) risultanti dall'atto di accertamento con adesione e la definizione si considera così perfezionata.

4. E' ammesso, a richiesta del contribuente, il pagamento in forma rateale. In tale ipotesi si osserverà, per quanto compatibile, la normativa prevista dall'art. 8 del decreto legislativo n. 218/97.

### **Art. 38** **Effetti della definizione**

1. Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento.

2. L'accertamento definito con adesione non è pertanto soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.

3. L'intervenuta definizione non esclude peraltro la possibilità per l'ufficio di procedere ad accertamenti integrativi nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione né dagli atti in possesso alla data medesima.

4. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento, questo perde efficacia dal momento del perfezionamento della definizione.

### **Art. 39** **Riduzione della sanzione**

1. A seguito della definizione, relativa ad atti emessi dal 01/02/2011, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura di un terzo del minimo previsto dalla Legge.

2. L'infruttuoso esperimento del tentativo di concordato da parte del contribuente così come la mera acquiescenza prestata dal contribuente in sede di contraddittorio all'accertamento del Comune rendono inapplicabile l'anzidetta riduzione.

**CAPO V**  
**ATTIVITA' CONTENZIOSA E STRUMENTI DEFLATTIVI**

**Art. 40**  
**Tutela giudiziaria**

1. Ai fini dello svolgimento dell'attività di difesa in giudizio delle proprie ragioni, l'Ente può stipulare con uno o più professionisti una convenzione, in via preventiva, per singola entrata o più entrate.

**Art. 41**  
**Autotutela**

1. L'amministrazione, nella persona del Dirigente o del funzionario responsabile del tributo al quale compete la gestione del tributo può annullare totalmente o parzialmente il provvedimento ritenuto illegittimo nei limiti e con le modalità di cui ai commi seguenti.

2. In pendenza del termine per ricorrere in giudizio o in ipotesi di giudizio instaurato e fino a che non sia intervenuto giudicato, l'annullamento di un provvedimento deve essere preceduto dall'analisi dei seguenti fattori:

- a) grado di probabilità di soccombenza dell'amministrazione;
- b) valore della lite;
- c) costo della difesa;
- d) costo della soccombenza;
- e) costo derivante da inutili carichi di lavoro.

Qualora da tale analisi emerga l'inutilità di coltivare una lite, il Funzionario, dimostrata la sussistenza dell'interesse pubblico ad attivarsi in sede di autotutela, può annullare il provvedimento dandone notizia al contribuente.

3. Anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo il Funzionario procede all'annullamento del medesimo, nei casi di palese illegittimità dell'atto e in particolare nelle ipotesi di:

- a) doppia imposizione;
- b) errore di persona;
- c) prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
- d) errore di calcolo nella liquidazione dell'imposta;
- e) sussistenza dei requisiti per la fruizione di regimi agevolativi.

4. Nell'ipotesi in cui il soggetto che svolge l'attività di accertamento sia diverso da quello che svolge l'attività di riscossione, il potere di annullamento in sede di autotutela spetta ad entrambi con riferimento esclusivo agli atti di propria competenza emanati.

**Art. 42**  
**Rappresentanza dell'ente in giudizio**  
**Conciliazione giudiziale**

1. Nelle controversie giudiziarie l'Ente interviene tramite il legale rappresentante, il dirigente, il concessionario del tributo o il legale incaricato, che rappresentano il Comune in ogni grado di giudizio.
2. Essi potranno anche accedere, qualora lo ritengano opportuno, alla conciliazione giudiziale proposta dalla parte ai sensi e con gli effetti dell'art. 48 del D. Lgs. 31.12.1992 n. 546.

**Art. 43**  
**Compensazione**

1. Ai sensi dell'art.1, comma 167 della L 296/2006, è ammessa la compensazione dell'obbligazione tributaria, separatamente per singolo tributo, secondo le disposizioni seguenti.
2. Il contribuente, nei termini di versamento del tributo, può detrarre dalla quota ancora dovuta eventuali eccedenze di versamento del tributo, del medesimo anno o di anni precedenti, senza interessi e purchè non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso. E' possibile procedere alla compensazione anche per versamenti effettuati dai contitolari, nel rispetto di quanto sopra.
3. il contribuente che intende avvalersi della facoltà di cui al comma precedente deve presentare, almeno 60 giorni prima della scadenza del versamento, istanza di compensazione in alternativa al rimborso, contenente almeno i seguenti elementi:
  - generalità e codice fiscale del contribuente e degli eventuali contitolari;
  - indicazione delle eccedenze di versamento che si intendono portare in compensazione distinte per anno d'imposta e tributo;
  - l'attestazione di non aver richiesto il rimborso delle quote versate in eccedenza o, qualora sia già stata presentata istanza di rimborso, l'attestazione di voler rinunciare a detta istanza.
4. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo ancora dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi, oppure ne può essere chiesto il rimborso. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato dal contribuente alla data della prima applicazione della compensazione.
5. La compensazione è subordinata all'emissione da parte del Comune di apposita comunicazione di accoglimento dell'istanza di compensazione al contribuente, accertata la sussistenza del credito.
6. La compensazione è applicabile anche tra tributi comunali diversi, con le stesse modalità indicate nei commi precedenti.
7. La compensazione non è ammessa nell'ipotesi di tributi riscossi tramite ruolo e nelle ipotesi di tributi affidati in concessione a terzi.

## **CAPO VI RISCOSSIONE COATTIVA**

### **Art. 44 Forme di riscossione**

1. La riscossione coattiva dei tributi comunali può avvenire in una delle seguenti forme, tenuto conto della minore onerosità della procedura, delle maggiori possibilità di realizzo del credito e della rapidità dell'azione:

- con la procedura indicata dal regio decreto 14 aprile 1910 n. 639;
- con la procedura prevista dal decreto legislativo n. 112 del 13-4-1999;
- con la procedura di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni ed integrazioni;
- con la procedura di cui agli artt. 52 e 53 del decreto legislativo 15-12-997, n. 446;
- con le procedure previste dal Codice Civile;
- con la cessione del credito ai sensi dell'art. 76 della legge 21-11-00, n. 342.

L'utilizzo delle fattispecie di procedura di riscossione coattiva è demandata al responsabile di ogni singolo tributo.

### **Art. 45 Procedure**

1. Le procedure di riscossione coattiva dei tributi sono iniziate soltanto dopo che sia decorso inutilmente l'eventuale termine assegnato per l'adempimento.

2. Tuttavia, le procedure relative alle somme per le quali sussiste fondato pericolo per la riscossione vengono iniziate, nei limiti delle leggi disciplinanti ogni singolo tributo, lo stesso giorno della notifica degli atti medesimi.

### **Art. 46 Abbandono del credito**

1. Non si procede alla riscossione coattiva nei confronti di qualsiasi debitore qualora il tributo dovuto, comprese sanzioni, interessi, spese ed altri accessori sia inferiore all'importo di € 16,53 complessivi, salvo quanto diversamente previsto negli specifici regolamenti comunali.

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica qualora il credito tributario, comprensivo o costituito solo da sanzioni amministrative o interessi, derivi da ripetuta violazione, per almeno un biennio, degli obblighi di versamento concernenti un medesimo tributo.

## **TITOLO III**

### **NORME FINALI**

#### **Art. 47**

##### **Vigenza e formalità**

2. La delibera consiliare di adozione e il presente regolamento, ad intervenuta esecutività saranno trasmessi entro 30 giorni al Ministero delle Finanze ai fini dell'art. 52, secondo comma, del D. Lgs. 15.12.1997 n. 446, unitamente alla richiesta di pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale;
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni vigenti di Legge.
4. E' abrogata ogni altra norma non compatibile con le disposizioni del presente regolamento.
5. Le integrazioni e le rettifiche apportate al presente regolamento hanno effetto dal 1-1-2011, ai sensi dell'art. 53- comma 16- della legge n. 388 del 23-12-2000.